

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 16657 / 58.2015.11. del 17 LUG. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Proposte di rateizzazione per il pagamento di canoni demaniali arretrati dovuti per il prelievo di acque pubbliche

Assessorato regionale dell'Energia
e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
Viale Campania, n. 36/a
90144 Palermo
(Rif. Prot. 21808 del 15 maggio 2015)

1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento, senza per altro manifestare il proprio orientamento in merito, ha chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine alla possibilità di procedere alla rateizzazione di canoni demaniali arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dovuti da soggetti autorizzati all'utilizzo di acque pubbliche, con particolare riferimento *“al numero massimo di rate da autorizzare e al tempo entro cui debbono essere completati i pagamenti”*.

2. In relazione al parere richiesto si osserva preliminarmente che la sommaria formulazione della consultazione non consente di appurare se i canoni demaniali in riferimento siano ricognitori ovvero ordinatori e se le somme *“arretrate”* siano frutto di precorso contenzioso ovvero oggetto di ipotetica transazione.

Al riguardo, in disparte ogni considerazione circa lo specifico merito della questione prospettata di cui, come già rilevato, non si conoscono le specifiche vicende, si osserva che, ai sensi dell'articolo 35 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, *“tutte le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di annuo canone (...)”*. Il medesimo Decreto, dopo aver previsto, all'articolo 37 che *“il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore (...)”*, stabilisce all'articolo 39 che *“i crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione (...), la riscossione di tali crediti è fatta in base al*

Dalle suesposte disposizioni, sembra emergere l'assenza di una specifica indicazione che consenta il pagamento “rateale” del canone concessorio la cui dilazione, benchè non espressamente vietata, non ha formato oggetto di specifica previsione da parte del legislatore.

Per altro verso, e per quanto può qui assumere rilievo, va evidenziato che, sia a livello statale che regionale, ove il legislatore abbia voluto espressamente prevedere la suddetta ipotesi, lo ha fatto con specifiche norme, collegate sovente a particolari eventi calamitosi o a casi di contenzioso.^{1 2 3}

¹ Si osservino ad esempio le previsioni di cui all'art 5, comma 6 del D.L. 02/10/1995, n. 415 “Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85”

• “I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all' articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni”.

² Legge di stabilità 2014 – Legge 27 dicembre 2013 n. 147

732. *Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:*

a) *in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;*

b) *rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.*

³ L.R. 16/04/2003, n. 4

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

Disposizioni per la determinazione degli indennizzi per l'occupazione di beni del demanio marittimo.

Art. 5, comma 4.

“Per il contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello che può insorgere per gli atti notificati entro la medesima data, le posizioni irregolari possono essere definite nel modo seguente:

a) *le maggiorazioni previste dal comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 come modificato dalla presente legge, non si applicano nei confronti dei soggetti già titolari di concessione o di rapporti contrattuali con l'amministrazione, che non hanno rinnovato gli stessi, o che abbiano proseguito il rapporto con il bene già regolato dalla concessione, purchè non abbiano apportato innovazioni sostanziali alle opere autorizzate, né modifiche alla destinazione d'uso del bene e prestino istanza di regolarizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;*

b) *nei confronti dei soggetti che occupano senza titolo beni demaniali marittimi si applica, maggiorato del 30 per cento, il solo canone concessorio nella misura dovuta ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, dalla data di inizio dell'occupazione fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della Regione, attualizzato alla data di pagamento. La domanda di regolarizzazione dell'occupazione deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il rilascio della concessione demaniale è subordinato al pagamento della somma come sopra determinata.*

5. *Nel caso di rigetto della domanda non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4.*

6. *Ove per effetto dell'applicazione delle disposizioni che precedono la somma complessiva dovuta risulti superiore ad euro 15.000, la parte eccedente può essere corrisposta in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi legali.*





Tanto rappresentato, si sottolinea che, mancando ogni informazione circa le motivazioni della richiesta rateazione, l'accoglimento o meno della stessa appare attività di natura strettamente gestionale di esclusiva competenza di codesta Amministrazione che, al fine delle proprie determinazioni, potrà tener conto dei principi espressi dallo scrivente.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Dario Schelfi – il dirigente avvocato Paolo Chiapparrone



7. Eventuali eccedenze di somme corrisposte dal concessionario rispetto a quelle dovute per effetto dei precedenti commi sono oggetto di compensazione con il canone successivo".